

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2011, n. 0218/Pres.

**Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto, 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007).**

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

Art. 1	Finalità e definizioni
Art. 2	Beneficiari dei finanziamenti
Art. 3	Iniziative e spese finanziabili
Art. 4	Sistema di intervento
Art. 5	Termine e modalità di presentazione delle domande di finanziamento
Art. 6	Procedimento dell'intervento finanziario
Art. 7	Commissione di valutazione delle domande
Art. 8	Vincolo di destinazione
Art. 9	Norma transitoria
Art. 10	Rinvii
Art. 11	Entrata in vigore
Allegato A	

Art. 1  
*(Finalità e definizioni)*

1. La Regione concede finanziamenti a favore dei Comuni, dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese commerciali, autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 85, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>) e dei soggetti promotori dei centri commerciali naturali e dei centri in via, per la creazione degli stessi e per la realizzazione delle iniziative connesse, in attuazione dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto, 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del centro urbano, organizzato e gestito in modo unitario, finalizzato al recupero delle attività economiche, alla vivibilità dei centri urbani e alla loro valorizzazione economica, culturale e urbanistica, all' incentivazione delle produzioni locali, al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e dei non residenti, attraverso il potenziamento del marketing delle imprese e del marketing urbano delle Amministrazioni pubbliche per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale unitario, per la promozione delle iniziative e per la diffusione e il rafforzamento dell' immagine del centro stesso.

3. Per centro in via si intende l'insieme di attività di cui al comma 2, sviluppate in un'area limitata del centro urbano a livello prevalentemente di quartiere o di rione e comunque ubicati al di fuori dei centri commerciali naturali di cui al comma 2.

4. Per soggetto promotore si intende una persona giuridica, costituita con atto pubblico da un insieme di imprese, enti privati e persone fisiche, con la partecipazione, non obbligatoria, di enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o economici, fondazioni, associazioni e enti religiosi, che ha come finalità la creazione di un centro commerciale naturale o di un centro in via attraverso prevalentemente il potenziamento dell'operatività unitaria dei soggetti partecipanti.

5. Il soggetto promotore, se costituito dai Comuni, deve prevedere la partecipazione degli enti privati.

6. I finanziamenti previsti dalla legge regionale vengono destinati alla creazione di non più di un centro commerciale naturale e non più di un centro in via per Comune. Il centro commerciale naturale e il centro in via, beneficiari del finanziamento regionale, provvedono all' eventuale coordinamento di altri centri in via insistenti sullo stesso territorio comunale.

## Art. 2

### *(Beneficiari dei finanziamenti)*

1. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, i Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese commerciali autorizzati e i soggetti promotori, così come definiti all' articolo 1, commi 4 e 5.

## Art. 3

### *(Iniziative e spese finanziabili)*

1. Sono finanziabili le iniziative contenute in progetti o programmi complessi da realizzare in modo unitario sul territorio dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via, comprendenti la progettazione, l'organizzazione, la promozione e l' avvio di centri commerciali naturali e di centri in via, per la realizzazione dei quali i beneficiari sostengono le seguenti tipologie di spesa:

- a) l'acquisto di arredo e attrezzature per l'organizzazione di un centro unitario di gestione;
- b) la progettazione delle azioni di marketing territoriale;
- c) la realizzazione di azioni di marketing territoriale;
- d) l'animazione del centro commerciale naturale e del centro in via, comprese quelle per la realizzazione di eventi attrattivi destinati alla promozione degli stessi;
- e) la promozione del centro commerciale naturale o del centro in via, anche tramite il potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.

2. La Regione interviene con un finanziamento nel limite del settanta per cento della spesa considerata ammissibile per gli enti di diritto privato e del novanta per cento della spesa considerata ammissibile per gli enti pubblici.

#### Art. 4 (Sistema di intervento)

1. I finanziamenti regionali sono assegnati a favore delle iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 3 in base ai seguenti criteri, il cui possesso determina l'attribuzione dei punteggi di cui all' articolo 6, comma 5:

- a) numero delle imprese partecipanti o aderenti all' iniziativa;
- b) numero dei soggetti pubblici partecipanti o aderenti all' iniziativa e numero degli operatori privati con caratteristiche diverse dall' impresa partecipanti o aderenti;
- c) dimensione territoriale del progetto di centro commerciale naturale o di centro in via;
- d) progettualità articolata e condivisa con il territorio, con specifico riferimento alle azioni di marketing territoriale;
- e) esistenza di finanziamenti europei, statali o regionali per la valorizzazione e il recupero della zona urbana interessata dalla realizzazione del centro commerciale naturale o del centro in via.

2. Sono ammissibili a finanziamento le domande che prevedono la presenza di almeno tre criteri di cui al comma 1. Viene data priorità alle domande che comprendono tutti e cinque i criteri.

3. I finanziamenti concessi sono cumulabili con quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programmazione 2007 – 2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione – Asse 4 – Sviluppo territoriale, Attività 4.1.a – Supporto allo sviluppo urbano, per la realizzazione dei Piani di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), purché il finanziamento complessivo non superi il cento per cento della spesa considerata ammissibile.

4. I finanziamenti a favore degli enti con caratteristiche di impresa sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013.<sup>(1)</sup>

5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, così come definita dall'allegato A, non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica attiva nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.<sup>(1)</sup>

5 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 5, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti <<de minimis>> ricevuti da una medesima impresa ovvero da una medesima impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.<sup>(2)</sup>

6. Gli aiuti <<de minimis>> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <<de minimis>> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.<sup>(3)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(2) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(3) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

## Art. 5

### *(Termine e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 presentano le domande dirette all'ottenimento dei finanziamenti entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio, nel rispetto della normativa fiscale, con le seguenti modalità:

- a) per via telematica tramite posta elettronica certificata se Amministrazioni comunali, CAT o soggetti promotori iscritti al Registro Imprese della CCIAA;
- b) mediante consegna a mano o trasmissione per via telematica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero mediante invio per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, se soggetti promotori non iscritti al Registro Imprese.<sup>(1)</sup>

2. La data di presentazione della domanda è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale competente, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata;
- c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio telematico.

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le domande di finanziamento sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).<sup>(2)</sup>

3. La domanda, redatta su apposito modulo da approvarsi con decreto del Direttore del Servizio competente da pubblicarsi sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto del soggetto promotore, nel caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto promotore;
- b) deliberazione del Comune di autorizzazione alla presentazione della domanda, nel caso di presentazione della domanda da parte di un Comune;
- c) deliberazione del Centro di assistenza tecnica di autorizzazione alla presentazione della domanda, nel caso di presentazione della domanda da parte di un CAT;
- d) relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa, con allegata la cartografia per l'individuazione dell'area urbana interessata dalla stessa;
- e) preventivo dettagliato di spesa;
- f) piano di finanziamento dell'iniziativa;
- g) elenco dei soggetti aderenti all' iniziativa di creazione del centro commerciale naturale o del centro in via, con allegato l'atto di adesione.

4. L'iniziativa oggetto della domanda deve essere realizzata successivamente alla presentazione della domanda stessa.

---

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(2) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

## Art. 6

### *(Procedimento dell'intervento finanziario)*

1. I finanziamenti a favore dei soggetti indicati all' articolo 2 sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria come previsto dall'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 7/2000 la Regione comunica ai soggetti richiedenti il finanziamento:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) la struttura competente e i nominativi del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o estrarne copia.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente, la tipologia dell'iniziativa e l'ammissibilità delle spese previste.

4. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per la relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine decorra inutilmente la domanda è archiviata.

5. Alle domande utilmente istruite sono attribuiti, dalla Commissione di valutazione di cui all' articolo 7, i sottoelencati punteggi, in base ai criteri di cui all' articolo 3, cumulabili tra loro:

- a) numero delle imprese partecipanti o aderenti all' iniziativa: punti 2 ogni dieci imprese o frazione inferiore a dieci, partecipanti o aderenti;
- b) numero degli enti pubblici partecipanti o aderenti all' iniziativa e numero degli enti privati con caratteristiche diverse dall' impresa partecipanti o aderenti: punti 1 per ogni ente pubblico e punti 2 per ogni cinque enti privati o frazione inferiore a cinque con caratteristiche diverse dall' impresa partecipanti o aderenti;
- c) dimensione territoriale del progetto di centro commerciale naturale o di centro in via: punti 1 per ogni percentuale del dieci per cento del centro urbano interessato alla creazione di un centro commerciale naturale o centro in via, secondo la delimitazione prevista dallo strumento urbanistico vigente del Comune interessato;
- d) progettualità articolata e condivisa con il territorio, con specifico riferimento alle azioni di marketing territoriale: punti 3 per ogni azione di marketing territoriale e punti 5 per la dimostrazione della condivisione territoriale da parte dei soggetti aderenti all'iniziativa;
- e) esistenza di finanziamenti europei, statali o regionali per la valorizzazione e il recupero della zona urbana interessata dalla realizzazione del centro commerciale naturale o del centro in via: punti 3.

6. In base ai criteri, quantificati nei punteggi di cui al comma 5 e alla valutazione comparata della Commissione, è redatta la relativa graduatoria, che viene approvata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di commercio<sup>(1)</sup> e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

7. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, costituisce criterio di priorità l'ordine cronologico di trasmissione della domanda.

8. A seguito dell'approvazione della graduatoria la Regione comunica agli enti interessati l'ammissione ovvero la non ammissione al finanziamento.

9. La concessione del finanziamento è effettuata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di commercio, previa acquisizione del provvedimento di prenotazione fondi. Con lo stesso decreto è liquidata un'anticipazione pari al cento per cento a favore degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e nei limiti di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 7/2000 a favore degli altri enti, con esclusione

dell'obbligo della prestazione della garanzia da parte degli enti non aventi natura d'impresa, beneficiari del finanziamento concesso e con lo stesso provvedimento è determinata la data di rendicontazione della spesa.

10. Entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda di finanziamento gli enti beneficiari completano l'iniziativa.

11. La rendicontazione della spesa, nel termine fissato con il provvedimento di concessione, viene effettuata con le modalità, rispettivamente, di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

12. Nel caso la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'ente interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per la relativa regolarizzazione o integrazione.

13. Con il decreto di approvazione della rendicontazione è liquidato, se dovuto, il saldo del contributo concesso.

---

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

#### Art. 7

##### *(Commissione di valutazione delle domande)*

1. La Commissione di valutazione delle domande, nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è composta da:

- a) il direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, presidente della Commissione;
- b) il direttore del Servizio competente in materia di commercio<sup>(1)</sup> o suo delegato;
- c) un dirigente in forza alla Direzione centrale competente in materia di commercio o suo delegato.

2. Un dipendente del Servizio competente in materia di commercio<sup>(2)</sup> svolge le funzioni di segretario della Commissione.

---

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(2) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

#### Art. 8

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. Gli enti beneficiari mantengono<sup>(1)</sup> la destinazione degli eventuali beni mobili, previsti nelle iniziative oggetto delle domande e ammessi a finanziamento, per due anni a decorrere dalla data di concessione del finanziamento medesimo fermo restando, per i

beneficiari iscritti al Registro Imprese, l'obbligo previsto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 322 bis della legge regionale 7/2000<sup>(2)</sup>.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili previsti nelle iniziative ammesse a finanziamento obsoleti o comunque non più idonei all'uso possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, previa autorizzazione della Direzione centrale competente in materia di commercio<sup>(3)</sup>.

3. In caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione da parte delle Amministrazioni comunali e dei soggetti promotori non iscritti al Registro Imprese, il finanziamento è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dei CAT e dei soggetti promotori iscritti al Registro Imprese comporta la rideterminazione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.<sup>(4)</sup>

---

(1) Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(2) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(3) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

(1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).

#### Art. 9

##### *(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di finanziamento di cui all' articolo 5 vengono presentate entro il 20 ottobre 2011.

#### Art. 10

##### *(Rinvii)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 11

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

---

(1) Allegato aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 9/11/2015, n. 0234/Pres. (B.U.R. 18/11/2015, n. 46).